

COMUNE DI GALLICCHIO
(Provincia di Potenza)

REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

INDICE

Capo I - Norme Generali

1. Oggetto e scopo del regolamento.
- 2.. Soggetto passivo.
3. Terreni considerati non fabbricabili.
4. Esenzioni.
5. Pertinenze delle abitazioni principali.
6. Aree divenute inedificabili.
7. Valore aree fabbricabili.
8. Fabbricati fatiscenti.
9. Validità dei versamenti dell'imposta.
10. Disciplina dei controlli.
11. Modalità dei versamenti - Differimenti.

Capo II - Accertamento con adesione

- 12 - Accertamento con adesione.
- 13- Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.
- 14 - Procedura per l'accertamento con adesione.
- 15 - Atto di accertamento con adesione.
- 16 - Adempimenti successivi.
- 17 - Perfezionamento della definizione.

Capo III - Compenso incentivante al personale addetto

- 18 - Compenso incentivante al personale addetto.

- 19 - Utilizzazione del fondo.

Capo IV - Sanzioni - Ravvedimento

- 20 - Sanzioni ed interessi.
- 21 - Ritardati od omessi versamenti.
- 22 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni
- 23 - Irrogazione immediata delle sanzioni_
- 24 - Ravvedimento.

Capo V - Norme finali

- 25 - Norme abrogate.
- 26 - Pubblicità del regolamento e degli atti.
- 27 - Entrata in vigore del regolamento.
- 28 - Casi non previsti dal presente regolamento.
- 29 - Rinvio dinamico.

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1- Oggetto e scopo del regolamento.

1. E presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Le norme del presente regolamento, sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2 - Soggetto passivo.

1. Ad integrazione dell'art. 3 del D.Lgs.30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

Art 3 - Terreni considerati non fabbricabili.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera a)

1. Sono considerati non fabbricabili; al fini. dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997 n 504, i terreni coltivati direttamente dai proprietari e familiari conviventi, che conseguono, dall'attività agricola, almeno il 50% del reddito dichiarato ai fini I.R.P.E.F. per l'anno precedente, o che impieghino, nei lavori agricoli, annualmente, almeno numero di 250 giornate lavorative.
2. Le condizioni di cui al precedente comma dovranno essere dichiarate da uno dei proprietari-coltivatori diretti ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 4 - Esenzioni.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere b) e c)

1. In aggiunta alle esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili previste dall'art.7 del D.Lgs.30dicembre 1992, n.504, sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art 5 - Pertinenze delle abitazioni principali.

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere d) ed e)

Articolo modificato con delibera di consiglio comunale n. 7 del 26/03/2001 con effetto dal 1° gennaio 2001.

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto.
L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, dell'abitazione nella quale attualmente dimora sia, anche se in quota parte, proprietario o titolare di diritto reale di godimento della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asserita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, e comunque quegli immobili iscritti in catasto alle categorie C/2, C/6, e C/7 anche se non ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'Imposta che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
4. Le pertinenze per cui si prefigura la possibilità di detrazione dell'Imposta per l'abitazione principale qualora si verifica la capienza vengono fissate nel numero massimo di una. Non possono usufruire della predetta agevolazione coloro che catastalmente hanno già compreso nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale una pertinenza. La pertinenza per la quale si applica l'eventuale capienza della detrazione deve essere dichiarata all'Ufficio Tributi Comune.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivise, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
6. Le norme di cui al presente articolo si applicano per immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo d'imposta, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ed hanno effetto dall'anno di imposta 2001.
7. Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta o anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea diretta entro il secondo grado e limitatamente al numero di una unità immobiliare. In ogni caso la detrazione o l'aliquota ridotta non può che competere per una sola unità immobiliare. Quindi se un soggetto dimora in una unità immobiliare di proprietà e ne possiede un'altra (sempre in proprietà) presso la quale dimora il parente entro il secondo grado la detrazione o l'aliquota ridotta può essere applicata una sola volta e per una sola unità immobiliare. Il soggetto di imposta che intende godere dell'agevolazione del presente comma deve presentare regolare dichiarazione I.C.I. e dimostrare il grado di parentela intercorrente tra lo stesso ed il parente.

Art. 6 Aree divenute inedificabili.

(D.Lgs. 15-dicembre 1997 n. 4,46, art. 59, comma 1, lettera f)

1. Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili dovranno essere rimborsate a decorrere dall'anno d'imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili. Il rimborso dovrà essere disposto, a domanda dell'interessato, da produrr entro tre anni dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli interessi nella misura legale.

Art. 7 - Valore aree fabbricabili.

(D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, artt. 52 e 59, comma 1, lettera g)

Valori modificati con delibera di giunta comunale n. 15 del 17/02/2000 con effetto dal 1° gennaio 2000.

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, vengono determinati come dal seguente prospetto:
2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.
3. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione della Giunta comunale da adottare entro il 31 DICEMBRE di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.

ZONA (come delimitata dagli strumenti urbanistici in vigore)	VALORE VENALE Per mq.
ZONA "B"	£. 25.000 = € 12,91
ZONA "C"	£. 30.000 = € 15,49
ZONA "D"	£. 10.000 = € 5,16

Art. 8 - Fabbricati fatiscenti.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera h)

1. Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quando, per l'esecuzione dei lavori, si renda necessaria l'evacuazione, dal fabbricato, delle persone, per almeno 6 mesi.

2. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del responsabile del servizio, gli interessati dovranno produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando **anche ai** sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio.

Art. 9 - Validità dei versamenti dell'imposta.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera i)

1. I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

Art. 10 - Disciplina dei controlli.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera e, nn. 2 e 3)

1. È fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, per la notifica, al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
2. Il responsabile dell'ufficio tributi, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera e) n. 5 dei D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamenti dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
3. La disciplina del presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 3 del D.Lgs.n.446/1997, trova applicazione anche per gli anni pregressi.

Art. 11-Modalità dei versamenti - Differimenti.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 59, comma 1, lettere n) e o)

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti tramite: ..;
 - a) il concessionario della riscossione dei tributi;
2. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 1 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado.

CAPO II - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art 12 - Accertamento con adesione.
(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - Art. 59, comma 1, lettera m, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 Art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. È introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs.19 giugno 1997, n. 218, per l'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il

funzionano responsabile di cui all'art. 11, comma 4, del D,Lgs. 30dicembre 1992, n. 504.

3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile modificabile da parte dell'ufficio.

Art 13 - Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.

1. Il responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia. soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento adesione.
2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera. istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte. di un solo obbligato comporta la sospensione, per tutti i coobbligati.. dei termini per l'impugnazione e di quelli per riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncio all'istanza.
5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

Art. 14 - Procedura per l'accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 13 e 14 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

Art. 15 - Atto di accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un quarto.

Art. 16 - Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro trenta giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 16 con le modalità di cui al precedente art. 12.
2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero due rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.
4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:
 - a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;
 - b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.
5. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva di cui all'art. 12 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Art. 17 - Perfezionamento della definizione.

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 17, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art. 17.

CAPO III - COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

Art 18 - Compenso incentivante al personale addetto.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera p)

1. In relazione al disposto dell'art.59, comma 1, lettera p), del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446. istituito, in questo. Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un tona speciale.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento del 20 % delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili con esclusione delle sanzioni e degli interessi.

Art. 19 - Utilizzazione del fondo.

1. Le somme di cui al precedente art. 19, entro il 31 dicembre di ogni anno saranno ripartite dalla Giunta comunale con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:
 - a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi, nella misura del cinque per cento;
 - b) per l'arredamento dell'ufficio tributi nella misura del cinque per cento;
 - e) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura del dieci per cento.

2. Con la stessa deliberazione di cui al precedente comma 1 la Giunta comunale assegnerà al personale dipendente dell'ufficio tributi il premio incentivante.
3. La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal responsabile del servizio entro i gennaio successivo.

CAPO IV - SANZIONI - RAVVEDIMENTO

Art. 20 - Sanzioni ed interessi.

(D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 14)

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100 % al 150 cento del tributo dovuto, con un minimo di € 51,64 (diconsi Euro cinquantuno/64);
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 % ai per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da Euro 51,64 a Euro 103,29. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le Sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a peno decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi-moratori nella misura del sette per ce per ogni semestre compiuto.
7. Per l'omessa comunicazione delle notizie di cui all'articolo 11, comma 3, del D.Lgs.30 dicembre 1992, n. 504, sarà applicata una sanzione amministrativa di € 51,64 (diconsi Euro Cinquantuno/64).

Art. 21 - Ritardati od omessi versamenti.

(D.Lgs. 13 dicembre 1997, n. 4⁷1, art. 13)

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.
2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Art. 22 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni.

(D.Lgs. 15 dicembre 199 n. 4:72, art. 16)

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.
2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla **notificazione** il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, possono definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione.
4. Se non avvengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18, del D.Lgs. n. 472/1997, sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.
5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende addvenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
7. Quando sono state proposte deduzioni, il responsabile del servizio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

Art. 23 - Irrogazione immediata delle sanzioni.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17)

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 20, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.
2. È ammessa definizione agevolata con il pagamento del quarto delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Art. 24 - Ravvedimento.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13)

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un sesto del minimo, nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore;
 - c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine prescritto per la comunicazione di cui al precedente art. 10;
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione Del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto.

CAPO V - NORME FINALI

Art. 25 - Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 26 - Pubblicità del regolamento e degli atti.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 27 - Entrata in vigore del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno 1999; unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 28 - Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) i regolamenti comunali..

Art. 29 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Il presente regolamento:

1. E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 04/03/1999

Con atto n .11;

2. E' stato esaminato dal Comitato Regionale sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co) nella seduta del 26/03/1999 n. 131 Reg. 232;

3. E' stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 07/04/1999 al 22/04/1999;

4. E' entrato in vigore il 1° gennaio 1999;

Data 05/05/1999

Il Segretario Comunale

Dr. Pietro Sabella